

Legge regionale 17 febbraio 2004 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell' ERSA.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 bis

(Principi e criteri di organizzazione)

1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

- a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
- c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione

gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;

d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.>>.